Istituto Comprensivo Statale di Sant'Angelo di Piove
Via Roma, 21 - 35020 Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD)
tel 0495846029 c.f. 80016280283
www.icsantangelodipiove.edu.it
peo: pdic82700n@istruzione.it pec: pdic82700n@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI IN ORARIO SCOLASTICO SECONDO LA NORMATIVA NAZIONALE E DELLA REGIONE VENETO

Art. 1 - Premessa

Il presente Regolamento, in conformità con la normativa nazionale e regionale, persegue la finalità precipua della somministrazione di farmaci a scuola che consiste nel garantire da un lato la continuità terapeutica ai soggetti affetti da patologie croniche (ad esempio diabete), dall'altro la gestione dell'emergenza, per i soggetti affetti da patologie che prevedono l'insorgenza di crisi improvvise (ad esempio epilettiche e/o asmatiche e/o anafilattiche), con il coinvolgimento di tutti i soggetti competenti.
L'assistenza specifica agli alunni che esigono la somministrazione di farmaci, generalmente si configura come attività che non richiede il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l'esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell'adulto che interviene.
Tale attività di assistenza - la cui omissione può causare gravi danni alla persona- rientra in un protocollo di azione terapeutica stabilito ed analiticamente descritto dal Medico Curante (Medico di Medicina Generale e Pediatra di Libera Scelta) e/o dal Medico Specialista.
L'assistenza specifica viene supportata da una "formazione in situazione" riguardante le singole patologie, erogata dall'Azienda ULSS (Dipartimento di Prevenzione/Distretto) 6, su richiesta del DS, ai sensi della DGR del Veneto n. 3 del 04.01.2019.
La scuola, in collaborazione con la famiglia, il personale sanitario e le istituzioni locali, ha il compito di tutelare la salute degli studenti e di garantire l'accesso all'istruzione, anche a coloro che necessitano di cure durante la giornata scolastica.

Art. 2 – Normativa di riferimento

Il presente Regolamento si ispira ai seguenti riferimenti normativi:
Art. 32 della Costituzione italiana (diritto alla salute)
Artt. 3, 33 e 34 della Costituzione italiana (diritto allo studio)
D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Testo coordinato con il D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106
D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59
Legge 8 novembre 2000, n. 328 legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali
D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche"
D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione della Legge 15 marzo 1997, n. 59
Legge 28 marzo 2003, n. 53 Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale
Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola
Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"
Circolare Ministeriale n. 321 del 10 ottobre 2017 avente come oggetto: "Somministrazione di farmaci salvavita e/o farmaci indispensabili"
Nota prot. n. 2312/Dip/Segr MPI, avente oggetto "Somministrazione farmaci in orario scolastico"
Regio Decreto del 19 ottobre 1930, n. 1398, "Abbandono di persone minori o incapaci"
Codice Penale art. 589 (omicidio per colpa), art. 590 (lesioni personali per colpa), art. 591 (abbandono di persona incapace) e art. 593 (omissione di soccorso).
In aggiunta alla normativa nazionale, la Regione Veneto ha previsto specifiche disposizioni per la gestione della somministrazione di farmaci in ambito scolastico. In particolare, la Legge Regionale 23 dicembre 2009, n. 8 (Norme in materia di diritto allo studio) e le disposizioni della Delibera di Giunta Regionale n. 3 del 04 gennaio 2019 che recepisce le Raccomandazioni ministeriali del 25 novembre 2005 contenenti linee guida per la definizione degli interventi

finalizzati all'assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico, per tutelarne il diritto allo studio e alla salute nelle strutture scolastiche.

Art. 3 – Definizione di "Farmaco Salvavita"

Per "farmaco salvavita" si intende qualsiasi farmaco che, se non somministrato tempestivamente, può comportare un rischio grave per la vita dello studente. Tali farmaci sono prescritti esclusivamente da un medico curante (pediatra, medico di medicina generale, o medico dell'azienda sanitaria locale).

Art. 4 – Condizioni per la somministrazione dei farmaci

La somministrazione dei farmaci durante l'orario scolastico può avvenire solo in determinate condizioni:

1. **Richiesta scritta della famiglia**: i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale devono fornire una richiesta formale, accompagnata dal certificato medico, che attesti la necessità di somministrare un farmaco durante l'orario scolastico.
2. **Prescrizione medica**: il medico curante deve fornire una prescrizione scritta che specifica il farmaco da somministrare, la posologia, i tempi e le modalità di somministrazione, nonché la modalità di conservazione del farmaco.
3. **Verifica della fattibilità della somministrazione**: la scuola deve verificare che la somministrazione possa essere effettuata senza necessità di conoscenze specialistiche, né discrezionalità da parte del personale scolastico, salvo nei casi di emergenza, dove la responsabilità ricade sul personale sanitario competente.

Art. 5 – Procedure operative

1. **Autorizzazione della famiglia**

   La famiglia o gli esercenti la responsabilità genitoriale devono inviare una richiesta scritta (Modello) al Dirigente Scolastico, contenente:
   - il nome e cognome dell'alunno;
   - la patologia e il farmaco prescritto;
   - i dettagli della posologia e modalità di somministrazione con prescrizione medica;
   - l'autorizzazione al personale scolastico alla somministrazione del farmaco.
2. **Certificato medico**

   Il medico curante deve fornire un certificato in cui si indica:
   - la necessità di somministrare il farmaco durante l'orario scolastico;
   - la posologia e i tempi di somministrazione;
   - eventuali effetti collaterali o problematiche in caso di somministrazione errata;
   - la modalità di conservazione del farmaco.
3. **Individuazione del personale scolastico**

Tramite specifica modulistica, il Dirigente Scolastico deve individuare il personale scolastico (docenti o ATA) che si farà carico della somministrazione, garantendo la formazione in primo soccorso o nella somministrazione dei farmaci e comunque sempre la "formazione in situazione" riguardante le singole patologie.

4. **Conservazione e somministrazione**

   Il Dirigente Scolastico garantisce la corretta e sicura conservazione dei farmaci e del materiale in uso, delegando la gestione agli addetti ASPP/referenti sicurezza dei plessi e al personale delle squadre di primo soccorso nel rispetto della privacy.

   Per ogni farmaco è opportuno determinare:
   - luogo fisico sicuro e idoneo di conservazione;
   - necessità di rispettate le modalità di conservazione indicate dal medico nel certificato, con cura particolare alla temperatura di conservazione;
   - etichetta e individuazione dell'alunno cui è destinato;
   - contenitore del farmaco (anche per uscite didattiche);
   - controllo scadenza farmaco;
   - gestione di più farmaci dello stesso alunno;
   - gestione farmaco a fine anno scolastico.

L'Istituto organizza in collaborazione con il personale sanitario e la famiglia un incontro formativo/informativo a cui partecipano:

- gli insegnanti della classe di appartenenza dello studente;
- gli addetti al primo soccorso;
- altro personale che potrebbe essere interessato e coinvolto nella somministrazione: esempio addetto all'assistenza, personale ATA, ecc;
- i genitori (in genere sono loro stessi che forniscono le indicazioni specifiche di intervento);
- se ritenuto necessario, un medico. Il medico potrebbe non essere necessario qualora le indicazioni riportate nel "Modello certificato medico" (compilato da un medico) riconducano a casi simili già trattati in Istituto e per i quali si ritiene già di conoscere la modalità di gestione.

In sede di incontro si condivide il "Piano di assistenza" predisposto dall'Istituto per lo studente.

Gestione delle emergenze
In caso di emergenza, la scuola deve immediatamente attivare i servizi di emergenza sanitaria (118) e avvertire tempestivamente la famiglia.

Art. 6 – Somministrazione da parte dei familiari o di personale esterno

1. **Somministrazione da parte dei familiari**

Qualora il personale scolastico non possa somministrare il farmaco, la famiglia o i responsabili legali possono autorizzare la somministrazione direttamente o delegare un altro adulto.

2. **Somministrazione da parte di personale esterno**

Se non ci sono soluzioni interne, l'istituto può stipulare accordi con enti esterni, come la **Croce Rossa Italiana** o altre associazioni di volontariato, per garantire la somministrazione dei farmaci salvavita.

Art. 7 - Somministrazione durante le attività didattiche esterne all'edificio scolastico
Durante le attività didattiche che si svolgono al di fuori dell'edificio scolastico (uscite didattiche, attività sportive, etc.) la somministrazione dovrà essere ugualmente possibile.
Durante lo svolgimento di attività didattiche svolte ordinariamente al di fuori dell'edificio scolastico (ad es. palestra/palazzetto per le lezioni di educazione fisica, refettorio per la mensa, …) provvederà alla somministrazione del farmaco il docente titolare dell'ora di lezione.
Il *team* dei docenti/il Consiglio di classe che approva l'attività esterna deve indicare il nominativo della persona addetta alla somministrazione dei farmaci tra i docenti accompagnatori individuati e riportati nel modello di richiesta dell'uscita didattica/viaggio di istruzione.
Deve essere assicurato il trasporto del farmaco in maniera idonea.

Art. 8 – Rinnovo della richiesta
La richiesta di somministrazione di farmaci ha validità per l'anno scolastico in corso. La famiglia dovrà rinnovare la richiesta all'inizio di ogni anno scolastico, fornendo il certificato medico aggiornato, se necessario.

Art. 9 – Monitoraggio e comunicazioni

1. **Comunicazioni alla famiglia**

La scuola deve informare tempestivamente la famiglia di ogni variazione, difficoltà o emergenza legata alla somministrazione del farmaco.

2. **Monitoraggio della procedura**

Il Dirigente Scolastico dovrà garantire che tutte le procedure siano rispettate e che siano previsti momenti di monitoraggio periodico, anche attraverso la revisione delle autorizzazioni e della formazione del personale scolastico, nonché il rispetto della privacy.

Approvato dal Collegio dei Docenti nella riunione del 27/06/2025 e adottato dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 88 dell'01/07/2025.